



COMUNE DI VILAFRANCA PIEMONTE

PROVINCIA DI TORINO

Regolamento recante criteri e modalità per favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti portatori di handicap.

Approvato con deliberazione C.C. n. 26 del 25.02.2000
Modificato con deliberazione C.C. n.36 del 30.08.2001

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento individua i criteri di intervento e le modalità operative che l'Amministrazione Comunale intende adottare, per favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti portatori di handicap residenti, da almeno due anni, nel Comune di Villafranca P.te, presso le aziende private esistenti e/o operanti nel territorio comunale.

Le sue norme individuano i soggetti che potranno beneficiare dell'inserimento lavorativo coordinato dal Comune di Villafranca P.te, secondo un percorso di collocamento mirato, nonché le forme di agevolazione e i benefici che il Comune intende concedere alle imprese e alle aziende private esistenti e/o operanti sul territorio che provvedano all'assunzione di uno o più soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano nel pieno rispetto della norme di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n° 104: " Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" ; alla Legge 28 gennaio 1999, n 17: " Integrazione e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992, n.104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" ; alla Legge 12 marzo 1999, n 68: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" alla Legge Regionale n. 28/93, e alla Legge Regionale n. 22/97.

Art. 3 - Destinatari degli interventi.

Per soggetti destinatari degli interventi di inserimento lavorativo coordinato dal Comune in virtù delle norme di cui al presente Regolamento, si intendono i soggetti che abbiano compiuto i 15 anni di età, affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap psico-fisico, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% (quarantacinqueper cento) , accertate dagli Enti competenti . Sono altresì ammesse ai benefici previsti dal presente disciplinare le persone, invalide del lavoro con una menomazione superiore al 33% (trentatreper cento) accertata dagli Enti competenti.

Art. 4 - Soggetti coinvolti nel procedimento.

I soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo finalizzato al raggiungimento dei fini di cui al presente Regolamento, oltre al Comune di Villafranca P.te e le persone indicate al precedente art. 3), sono individuati, a titolo indicativo e non esaustivo, nelle aziende private, nelle imprese artigiane e commerciali, esistenti e/o operanti sul territorio, che provvedano ad effettuare l'assunzione, dei soggetti di cui al precedente art. 3), secondo le norme indicate dal presente disciplinare.

Art. 5 - Procedimento amministrativo .

Il procedimento amministrativo finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Regolamento inizia con la presentazione della dichiarazione di assunzione per un collocamento mirato, di uno o più soggetti tra quelli indicati al precedente art. 3), da parte del datore di lavoro.

Nella dichiarazione di assunzione, redatta secondo il modello allegato al presente Regolamento sotto la lettera A), il datore di lavoro dovrà indicare, oltre ai propri dati personali e a quelli della propria azienda, il nominativo della persona assunta e la percentuale di invalidità accertata dagli Enti competenti ai sensi di Legge, di cui il soggetto assunto è titolare, l'iscrizione, o i motivi della mancata iscrizione , del medesimo, negli elenchi previsti dall'art. 8 della Legge n. 68/99, la durata del provvedimento di assunzione in relazione alla disponibilità manifestata dal soggetto, allo svolgimento di una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, presso l'azienda di cui è causa.

Il procedimento si conclude con l'esecutività del provvedimento di concessione, o di non concessione degli incentivi di cui al successivo art.6), assunto da parte del competente organo comunale.

art. 6 - Forme di incentivazioni per le aziende.

Il Comune di Villafranca P.te si riserva la facoltà di concedere, alle imprese e alle aziende private esistenti e/o operanti sul territorio, che si rendano disponibili all'assunzione di uno o più soggetti disabili o portatori di handicap, individuati ai sensi del precedente art. 3), la seguente forma di incentivazione :

- Riduzione delle imposte comunali e/o tasse comunali in misura non superiore alla percentuale dell'80%, per un massimo di anni 3 a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore.

L'esatta individuazione delle percentuali di riduzione dell'imposta comunale verrà stabilita di volta in volta, in relazione a ciascuno dei casi di intervento, con provvedimento della Giunta Comunale, compatibilmente con le risorse di Bilancio.

art. 7 - Disposizioni Generali

Il datore di lavoro si impegna ad applicare tutte le norme previste dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro e in particolare le disposizioni di cui agli artt. 7) e 10) della Legge n. 68/99, nonché al rispetto delle norme in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di cui al D.Lgs 626/ 94.

Il Comune di Villafranca P.te si riserva la facoltà di effettuare, con proprio personale o attraverso opportune forme di convenzione con gli Enti e gli Organismi preposti, gli opportuni controlli sulla corretta applicazione da parte dei datori di lavoro delle norme di cui al presente Regolamento.

Le contravvenzioni al presente Regolamento saranno punite ai sensi di Legge. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente disciplinare, l'Amministrazione può procedere alla contestazione dei fatti, prefiggendo un termine congruo e comunque non inferiore a giorni 7 per eventuali giustificazioni.

Se l'azienda non provvede a giustificarsi, ovvero se le giustificazioni non risultassero sufficienti il Sindaco, sentita la Giunta Municipale, potrà, con atto motivato, irrogare una penalità in misura variabile tra £. 200.000 e £. 1.000.000 a seconda della gravità del fatto, oppure disporre per la revoca degli incentivi previsti dal precedente art. 6).

art. 8 - Norme Finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni di cui alle Leggi dello Stato e della Regione Piemonte vigenti in materia.

Il presente Regolamento entrerà in vigore contestualmente alla esecutività della deliberazione di approvazione .

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari precedentemente assunte e con esso incompatibili.

Allegato A) al Regolamento recante criteri e modalità per favorire l'inserimento
lavorativo dei soggetti portatori di handicap.

Dichiarazione di Assunzione da parte del Datore di Lavoro

Il sottoscritto:nato a

Ilresidente in:Via:.....

In qualità di:dell'impresa:

con sede legale in: operante nel settore:

.....

D I C H I A R A

Di aver assunto in data:il Sig.:

Nato a : Il: residente in:

Dalla data del:titolare di una invalidità riconosciuta nella misura del:.....

....., dalla:in data:

non iscritto negli elenchi previsti dall'art. 8 della Legge n. 68/99 (cancellare l'ipotesi che non ricorre)

Dichiara inoltre che il soggetto assunto ha manifestato espressamente la propria disponibilità , allo
svolgimento della seguente occupazione: Che
risulta essere conforme alle proprie capacità lavorative.

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 6) del Regolamento recante criteri e modalità per favorire
l'inserimento lavorativo dei soggetti portatori di handicap, chiede l'attribuzione della seguente forma
di incentivazione:

.....

Villafranca P.te li:

Il Richiedente

.....